



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 5

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 7723

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF - approvazione aliquote anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** in videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri VALLA CERICO, LUPPI ELENA, PLATANI ELENA.

ORIGINALE

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 5) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2021".

Come detto nella Relazione il Vicesindaco interverrà per ulteriori specifiche. Preciso che abbiamo mantenuto le medesime aliquote dell'anno precedente garantendo anche quest'anno l'esenzione prevista nell'anno precedente.

Per la trattazione dei dati in dettaglio passo la parola all'Assessore Stefania Sola.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Le aliquote IRPEF non sono cambiate rispetto allo scorso anno, siccome lo scorso erano aumentate le vado a declinare.

Aliquote Addizionale IRPEF

SCAGLIONI DI REDDITO (DA A)		ALIQUOTA
0	15.000	0,40% (fino al 2019 era 0,29%)
15.001	28.000	0,65% (fino al 2019 era 0,30%)
28.0001	55.000	0,75% (fino al 2019 era 0,40%)
55.001	75.000	0,79% (= invariata rispetto al 2019)
75.001		0,80%

Con soglia di esenzione per redditi fino a 12.000 euro

L'aumento delle aliquote disposto lo scorso anno era finalizzato alla necessità di coprire parte dei costi della parte corrente, avendo stimato che con le percentuali di variazione introdotte la previsione di entrata sarebbe incrementata di circa 175.000 euro (passa da 230.000 euro del 2019 a 405.000 del 2020) rispetto allo storico.

Purtroppo, a causa degli impatti che la pandemia ha avuto sull'economia, la simulazione del gettito è stata fatta con le nuove aliquote, ma sui redditi del 2019 e quindi non tiene conto dell'impatto della pandemia sui redditi.

Nel Bilancio di Previsione che tratteremo al punto 10 le previsioni di entrata da IRPEF sono state stimate in 390.000 euro. La stima di entrata prevista lo scorso l'anno doveva essere di circa 405.000 euro. Quindi in realtà nel previsionale ci siamo tenuti più bassi tenendo conto degli impatti del Covid che ha avuto sull'economia locale.

Tratto anche il punto n. 6 relativo all'IMU e poi andremo a votare i due punti separatamente.

Le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno la nuova IMU fondeva la precedente IMU e la Tasi quindi di fatto le aliquote non sono cambiate. Anche sulla parte dell'IMU abbiamo ancora una possibilità di margine, eventualmente di aumento perché come voi sapete le entrate comunali fondamentalmente di parte corrente si basano sull'entrate dell'IMU e dell'IRPEF. Pongo ad esempio la parte che riguarda il maggior numero di strutture sul territorio comunale che è rappresentato dalle seconde case, l'aliquota ad oggi è 0,99% mentre il punto massimo che potremmo raggiungere è 1,06%. Di fatto quindi ci sarebbe la possibilità in futuro se fosse necessario di spingersi oltre, ipotesi che per questo anno non è stata presa in considerazione considerata la situazione difficile legata al covid si è deciso appunto di non intervenire sulle aliquote.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicesindaco.

Prego per interventi o richieste di chiarimento per questi due punti IRPEF e IMU.

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 5) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2021".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2015 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF ed approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) decorrenza 1° gennaio 2015" che introduce differenti aliquote in base agli scaglioni di reddito e stabilisce una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro;

TENUTO conto quindi che in base alla sopra citata delibera e come indicato dall'art. 1 del Regolamento dell'Addizionale le soglie di reddito in vigore per l'anno 2015 erano le seguenti:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%

75.001		0,80%
--------	--	-------

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000,00 euro al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/04/2016 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2017 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2019 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019 con la quale venivano stabilite le seguenti aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	55.000	0,75%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a € 12.000, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta; nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VALUTATO che dall'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 390.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2018 (ultimo disponibile) necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICORDATO che l'art. 106 comma 3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito il termine del 31 gennaio 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno rinviato al 31.03.2021;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

VISTO il parere del revisore dei conti;

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE** per l'anno 2021 per i motivi in premessa indicati, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2020 come sotto riportato:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	55.000	0,75%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

- 2. DI CONFERMARE** la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddette aliquote per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 4. DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.
- 5. DI DARE ATTO** che il testo integrale del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

6. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 5 DEL 01/02/2021

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF - approvazione aliquote anno 2021.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 01/02/2021, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 5 del 01/02/2021 - viene oggi 18-03-2021 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 28-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA